



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 27

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

165^a seduta: giovedì 5 marzo 2020

Presidenza del presidente BAGNAI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 8 e passim
DE BERTOLDI (<i>FdI</i>)	7
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 4, 8
LANNUTTI (<i>M5S</i>)	9
TOSATO (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01273, presentata dal senatore Tosato.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con il documento in esame il senatore interrogante chiede chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato il direttore dell'Agenzia delle entrate di Verona alla decisione di chiudere lo sportello decentrato di Caprino Veronese. Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si fa presente quanto segue.

Nel premettere che la gestione degli sportelli decentrati degli uffici territoriali – compresa la loro apertura e chiusura – è demandata alle valutazioni delle strutture locali sulla base della loro conoscenza del territorio, nel caso di specie, con proprio atto del 4 dicembre 2019, il direttore provinciale di Verona ha effettivamente disposto la chiusura dello sportello di Caprino Veronese a decorrere dal 1° gennaio 2020. La decisione di chiudere lo sportello è stata motivata dalla carenza di personale e dunque dall'impossibilità di assicurare un adeguato presidio della struttura.

Con successivo atto del 23 dicembre, il direttore provinciale ha differito di un mese (al 31 gennaio 2020) la chiusura dello sportello, riservandosi nel frattempo di valutare le richieste di un suo mantenimento presentate dai sindaci del comprensorio e dalle categorie professionali. Venendo incontro alle predette richieste, il provvedimento di chiusura è stato infine revocato ed è stato disposto – con atto del direttore provinciale del 24 gennaio 2020, in vigore dal 4 febbraio – che lo sportello assicuri il servizio tutti i martedì, dalle ore 8,30 alle ore 16.

Giova, in ultimo, ricordare che ormai da tempo l'Agenzia – come tutti gli altri enti e amministrazioni, pubbliche e private – ha reso disponibile sul canale telematico la maggior parte dei servizi destinati ai contribuenti, sicché i cittadini e i professionisti possono oggi svolgere quasi tutti gli adempimenti da casa o dallo studio, senza doversi recare fisicamente in ufficio. L'apertura per un giorno a settimana garantisce, dunque,

la fruibilità del servizio per quei cittadini che non ritengono di volersi avvalere dei servizi telematici.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Naturalmente mi ritengo soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

L'interrogazione in discussione è stata presentata il 9 dicembre, quindi pochi giorni dopo l'annuncio del direttore dell'Agenzia delle entrate di Verona della decisione di chiudere lo sportello decentrato di Caprino Veronese.

Metto in evidenza che questa vicenda è nata male, perché all'inizio di dicembre è stato disposto un provvedimento molto negativo per il territorio della nostra Provincia (ma che poteva riguardare qualsiasi altro territorio del Veneto e dell'Italia nel suo complesso), con un annuncio molto grave che riduceva i tempi d'intervento per evitare che questo accadesse. Si trattava, quindi, di una disposizione di inizio dicembre da attuare all'inizio del gennaio successivo.

Fortunatamente, grazie alla presa di posizione degli operatori del territorio, dei sindaci e degli amministratori locali, questa decisione è stata rinviata e poi sospesa, raggiungendo un punto di equilibrio che considero positivo, a dimostrazione del fatto che spesso il confronto può portare a delle decisioni vantaggiose per tutti.

Ricordo che si tratta di un territorio che comprende 16 Comuni, in una zona a forte vocazione turistica e imprenditoriale, sostanzialmente quella del lago di Garda, con un comprensorio di 70.000 abitanti; questa chiusura, pertanto, avrebbe sicuramente arrecato notevoli disservizi, con un carico di lavoro eccessivo per l'ufficio centrale di Verona. L'ufficio decentrato garantisce sicuramente un servizio migliore per tutti.

Mi auguro ovviamente che tali decisioni possano essere oggetto di un confronto con le amministrazioni locali, a dimostrazione che, quando c'è la volontà, le soluzioni si possono trovare positivamente grazie al loro contributo, che è fondamentale per interpretare le esigenze reali del territorio. Naturalmente ringrazio il Governo per la risposta.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo brevemente i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 9,20, sono ripresi alle ore 9,25.

Segue l'interrogazione 3-01329, presentata dal senatore De Bertoldi.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'argomento oggetto dell'interrogazione è molto ampio, quindi lo sarà anche la risposta.

In riscontro all'atto parlamentare in riferimento, inerente all'impatto della regolamentazione bancaria sull'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e alla revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES), si rappresenta quanto di seguito esposto.

Per quanto attiene al processo di revisione del Trattato istitutivo del MES, si fa presente che, nella sua lettera del 5 dicembre 2019 al presidente del vertice euro Charles Michel, il presidente dell'Eurogruppo Centeno ha chiarito che l'Eurogruppo ha continuato a lavorare, in linea con le indicazioni del vertice euro del 21 giugno 2019, su tutti gli elementi del pacchetto globale di approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM). In particolare, l'Eurogruppo ha proseguito i lavori sulla riforma del MES, sull'ulteriore rafforzamento dell'Unione bancaria e sulle questioni in sospeso inerenti lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC) per l'area euro. In quell'occasione (4 dicembre 2019), l'Eurogruppo ha quindi raggiunto un accordo di massima (*agreement in principle*), ma con riserva della conclusione delle procedure nazionali su un insieme di documenti correlato alla riforma del MES.

Come noto, la stessa lettera evidenziava che rimanevano da chiarire ancora alcuni elementi, in particolare legati allo *status* giuridico (annessione o meno al trattato) dei termini di riferimento (ToRs) delle *collective action clauses* (CaCs). Per queste ultime, tuttavia, si specificava – su esplicita richiesta dell'Italia – l'importanza di prevedere meccanismi cosiddetti di sub-aggregazione delle modalità di voto, al fine di tenere conto delle peculiarità nazionali caratterizzanti i titoli di Stato.

Riguardo gli altri aspetti inerenti l'approfondimento dell'UEM e, in particolare, l'Unione bancaria, l'Eurogruppo prendeva solo nota della relazione del presidente del gruppo di lavoro ad alto livello (HLWG) su una tabella di marcia per rafforzare ulteriormente l'Unione bancaria e dei progressi costanti realizzati sulle misure di riduzione del rischio. Pertanto, non essendo stato raggiunto un accordo, l'Eurogruppo ha chiesto al gruppo di lavoro ad alto livello di proseguire i lavori su tutti gli elementi, ma – punto importante – solo su base consensuale.

Nella dichiarazione del vertice euro del 13 dicembre 2019 è stato quindi dato mandato all'Eurogruppo di proseguire i lavori sul pacchetto di riforme del MES, con riserva della conclusione delle procedure nazionali, e di proseguire i lavori su tutti gli elementi inerenti l'ulteriore rafforzamento dell'Unione bancaria, ancora una volta su base consensuale.

Come emerge dalla lettera di sintesi del 30 gennaio 2020 del presidente Centeno, nella riunione di gennaio l'Eurogruppo ha unicamente discusso del programma di lavoro del primo semestre del 2020 riguardo all'approfondimento dell'UEM, senza adottare ulteriori decisioni al riguardo. In particolare, per quanto concerne la riforma del MES, il presidente Centeno ha precisato che si sarebbe dovuto continuare a lavorare per chiarire lo *status* giuridico dei ToRs delle CaCs e per una possibile conclusione del *loan facility agreement* tra il MES e il *single resolution board* (SRS). Sul *backstop* comune si è discussa la tempistica per una possibile introduzione anticipata rispetto alla fine del periodo di transizione nel 2024 (*early introduction*).

Centeno, nella stessa lettera, esprimeva anche l'intenzione dell'Eurogruppo di raggiungere un accordo politico finale sulla revisione del trattato istitutivo del MES nella riunione del prossimo marzo, con riserva della conclusione delle procedure nazionali. Sull'Unione bancaria, compreso il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), veniva confermata l'intenzione di proseguire i lavori avvalendosi del gruppo di lavoro ad alto livello. Il testo di modifica del trattato istitutivo del MES, pertanto, non è stato oggetto di ulteriore decisione durante l'Eurogruppo di gennaio né, chiaramente, è stato firmato. Solo a seguito di un accordo politico finale, atteso per il mese di marzo, si potrà procedere alla firma del nuovo trattato e, quindi, potrà essere avviato il processo di ratifica coinvolgendo i Parlamenti nazionali.

Per quanto attiene alle considerazioni del Governo sul presunto eccesso di regolamentazione bancaria di derivazione europea e l'impatto sull'accesso al credito per le PMI, l'interrogante menziona il quadro regolatorio previsto dall'accordo Basilea III, che ha costituito la risposta alla ritenuta non adeguatezza, alla luce della crisi del 2007-2008, del precedente *corpus* regolamentare. In particolare, la crisi aveva evidenziato un trattamento inadeguato, in termini di reale apprezzamento del rischio, dei rischi genericamente indicati come rischi finanziari, ovvero rischio di mercato, di controparte e di liquidità, e una definizione di patrimonio di vigilanza poco stringente e che, nel tempo, aveva portato all'inclusione nel patrimonio regolamentare a fini regolamentari di poste che non hanno dimostrato di possedere un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite. L'accordo Basilea III ha comportato un incremento significativo dei requisiti di capitale per i rischi di mercato e di controparte e l'introduzione di due indicatori di liquidità, uno a breve (*liquidity coverage ratio* o LCR) e uno a medio-lungo termine (*net funding stability ratio* o NFSR); l'introduzione di un indicatore di leva finanziaria, non ponderato per il rischio.

L'accordo Basilea III è stato rivisto tra la fine del 2017 e il 2019 e la revisione si dovrebbe tradurre in estrema sintesi in maggiori accantonamenti prudenziali (anche se l'impatto per le banche italiane non è considerato particolarmente rilevante). La regolamentazione prudenziale, indubbiamente più stringente, ha contribuito a rendere le banche italiane più resilienti e il divario tra il grado medio di patrimonializzazione delle banche significative dei Paesi partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico e quello delle banche significative italiane si è considerevolmente ridotto. Continua la riduzione della rischiosità degli attivi delle banche italiane, attraverso la cessione dei crediti deteriorati. Non ci sono evidenze di una riduzione del credito al settore privato quanto piuttosto di un mantenimento dell'ammontare dei flussi, come anche evidenziato dai dati a dicembre 2019 pubblicati dalla Banca d'Italia.

L'interrogante ritiene altresì che il Governo non sia stato in grado di difendere gli interessi italiani in Europa, dato che dal complesso regolamentare appena citato deriverebbe in particolare una restrizione del credito alle PMI.

A prescindere dall'ovvia constatazione che l'attuale Governo non ha preso parte ai procedimenti normativi di recepimento dell'accordo Basilea III nell'ordinamento europeo, si sottolinea l'azione italiana, costante negli anni, in tema di supporto alle PMI, che ha portato alla previsione fin dal 2013 del cosiddetto fattore di sostegno alle PMI (*SME supporting factor*), che si concretizzava in un fattore di ponderazione che permette di ridurre l'accantonamento di capitale di vigilanza effettuato dalle banche a fronte di fidi fino a 1,5 milioni di euro erogati alle PMI.

Con il più recente pacchetto bancario è stato previsto un ulteriore potenziamento di tale fattore di sostegno, con l'ampliamento del valore delle esposizioni da 1,5 a 2,5 milioni per i finanziamenti operati dalle banche nei confronti delle piccole e medie imprese ai fini dell'applicazione di un minore assorbimento di capitale.

Per quanto attiene, infine, alla rispondenza al quadro regolamentare delle procedure di erogazione dei crediti applicate dalle banche italiane, si rappresenta che tali procedure sono regolate dal quadro normativo sopra richiamato e risultano in linea con il medesimo, come descritto.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, anzitutto devo dire che sono contento di aver ricevuto una risposta, per la quale ringrazio il Sottosegretario. Detto questo, nonostante la lettura molto chiara, ho bisogno di leggerla con maggiore attenzione; però, da ciò che ho potuto capire nell'ascolto, ho individuato due aspetti fondamentali, il primo dei quali concerne il MES. Mi pare di aver avuto la riconferma che nel mese di marzo l'Eurogruppo dovrebbe chiudere il discorso MES, auspicabilmente con il consenso di tutti. Tuttavia, poiché è stato evidenziato che il Parlamento italiano dovrà esprimersi nel merito, faccio presente che siamo ai primi di marzo, tra l'altro con tanti altri problemi che ci stanno purtroppo colpendo, e non mi risulta che il tema sia all'ordine del giorno. Sarebbe pertanto interessante – e mi rivolgo anche al Presidente – poter sentire il Ministro quanto prima per capire cosa effettivamente intende fare l'Italia e quando il Parlamento potrà esprimersi su un tema così importante per il futuro del nostro credito, delle nostre banche e soprattutto delle finanze del nostro Stato. Non voglio adesso entrare nel merito, ma sottolineo l'importanza di una discussione politica e di una delibera del Parlamento prima della conclusione di qualunque accordo.

Per quanto riguarda l'accesso al credito, soprattutto delle piccole e medie imprese, mi pare di non poter convenire con quanto ho sentito nella risposta se non altro perché tutte le organizzazioni della piccola e media impresa lamentano esattamente il contrario, cioè le maggiori difficoltà che continuano a incontrare nell'accesso al credito.

Vorrei anche ricordare un fatto di attualità: proprio ieri a tutti i colleghi parlamentari della Regione Toscana è arrivata un'interessante nota della Fondazione banca Alta Toscana (pareva quasi l'avessi scritta io e mi assumo una virtuale paternità poiché l'ho condivisa dalla prima all'ul-

tima riga) che evidenzia proprio i problemi che anche in questa mia interrogazione sono ripresi. In sostanza, si sottolinea che le normative che hanno portato alle riforme della scorsa legislatura di fatto hanno penalizzato tutte le cosiddette banche di territorio – nella fattispecie, loro si occupano del credito cooperativo – che oggi sono incapaci di rispondere alla vocazione istituzionale, cioè di riferirsi alla PMI territoriale. Si tratta quindi di un documento molto forte della Fondazione banca Alta Toscana, che a mio avviso è un'implicita controrisposta alla sua risposta odierna.

Tra l'altro, si cita anche l'accordo Basilea IV – forse, per una volta, l'Europa è andata più avanti di noi – in cui si prevede per le banche piccole la proporzionalità nelle regolamentazioni stringenti e penalizzanti. Purtroppo però le nostre casse rurali, che sono state costrette a diventare banche *significant*, non potranno beneficiare di alcune disposizioni a favore previste dall'Europa. La conseguenza, rimarcata dalla Fondazione banca Alta Toscana, è che il nostro credito cooperativo subirà un'ulteriore penalizzazione rispetto agli altri Paesi europei, dove invece è stata mantenuta, supportata e sostenuta – cito la Germania, tanto per non andare molto lontano – l'importanza delle piccole banche e delle banche di territorio.

Mi limito a queste considerazioni, riservandomi un commento più specifico dopo aver letto meglio la risposta, della quale mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01336, presentata dal senatore Lannutti e da altri senatori.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si riscontra l'atto parlamentare di riferimento concernente la commercializzazione di contratti Assimutuo da parte di *Abbey National Plc*.

Con riferimento a quanto segnalato dagli interroganti, si rappresenta preliminarmente che questa amministrazione definisce le linee generali di politica legislativa e le misure di regolamentazione del sistema bancario e finanziario.

Per quanto attiene, in particolare, alla condotta degli intermediari nonché alla validità dei contratti in questione, la Banca d'Italia, sentita in proposito quale autorità di vigilanza, ha fatto presente che l'*Abbey National Plc* ha avviato la propria operatività nel nostro Paese il 1° gennaio 1994 chiudendola il 31 dicembre 2003, con la cessione di tutte le attività e passività a una banca del Gruppo Unicredit.

I contratti oggetto dell'interrogazione parlamentare sono stati collocati da *Abbey* nel periodo 1997-2001. In quel periodo erano in vigore le disposizioni di carattere generale in materia di trasparenza bancaria previste dal testo unico bancario (articoli 115 e seguenti). Non erano ancora state emanate le disposizioni attuative per disciplinare nel dettaglio forma, contenuto e modalità della pubblicità.

La Banca d'Italia ha gestito cinque esposti nei confronti di *Abbey National Plc* relativi alla stipula di contratti Assimutuo (ricevuti tra agosto

2013 e ottobre 2019) e una segnalazione generica sulla vicenda inviata da un'associazione dei consumatori (ADUC). L'istituto ha intrattenuto Unicredit chiedendo di rispondere all'esponente e ha trasmesso all'IVASS gli esposti, laddove quest'ultima non fosse già in indirizzo.

L'arbitro bancario finanziario ha trattato soltanto quattro ricorsi (ricevuti tra ottobre 2013 e luglio 2019) relativi alla stipula di contratti Assi-mutuo presentati nei confronti di Unicredit (che, come sopra riportato, aveva acquisito le attività e passività di *Abbey National Plc*). In tre casi i ricorsi sono risultati inammissibili per incompetenza temporale (contratti stipulati nel 1998 e nel 1999) o per materia (oggetto della controversia era il contratto di capitalizzazione, ritenuto dall'ABF avere natura assicurativa). In un altro caso – si veda la decisione n. 5952 del 15 settembre 2014 – il collegio ha stigmatizzato il comportamento contraddittorio e contrario agli obblighi di correttezza e trasparenza tenuto dalla banca per aver richiesto, alla scadenza del contratto, due importi diversi in momenti differenti relativamente alla somma dovuta a integrazione: il collegio ha quindi condannato l'intermediario a richiedere al cliente quanto chiesto la prima volta.

La Banca d'Italia ha infine fatto presente che, nell'ambito delle proprie competenze, sta seguendo con attenzione la tematica.

Per quanto attiene alle problematiche correlate al risarcimento degli asseriti danni inferti ai contraenti, nel rinviare alle competenti sedi giudiziarie, si prende atto di quanto segnalato dagli interroganti circa la recente sentenza del tribunale di Roma conclusasi con esito positivo per i mutuatari stante la condanna della compagnia assicurativa, oggi Aviva Life, a liquidare a favore della banca beneficiaria un capitale fisso di importo pari al capitale mutuato. Il tutto con la conseguenza che resterebbe a carico della stessa assicurazione, e non del contraente *retail*, il rischio che, alla scadenza dei due contratti collegati, il capitale determinato sulla base delle rivalutazioni dei premi assicurativi mensili corrisposti dall'assicurato e delle relative rivalutazioni risulti inferiore al capitale mutuato.

LANNUTTI (*M5S*). Signor Presidente, mi scuso per il ritardo e ringrazio la professoressa, sottosegretario Guerra, per la risposta. È sempre positivo quando c'è un'interlocuzione, tuttavia non mi ritengo affatto soddisfatto di questa risposta perché siamo alle solite. Ci sono sentenze di tribunali, Corte di cassazione e, in alcuni casi, anche della Corte costituzionale e, ciononostante, le banche e la Banca d'Italia sono muri di gomma. Anche questa risposta lo dimostra. Mi dispiace perché, anche negli ultimi anni in cui ci doveva essere un cambiamento, purtroppo – non so da cosa dipenda – sono nettamente peggiorate le vessazioni a danno di cittadini, consumatori e risparmiatori. Soprusi, usi e ordinari abusi continuano ogni giorno, come abbiamo elencato nell'interrogazione. Si va in tribunale, si ottengono sentenze, ma si continua a giocare con i diritti e con la pazienza dei risparmiatori.

Non sono soddisfatto della risposta e ritornerò sulla questione perché non è possibile che ci siano risposte quasi fatte con lo stampino da parte della Banca d'Italia, che avrebbe anche il diritto di tutelare il bene del risparmio, garantito dall'articolo 47 della Costituzione.

Sottosegretario, la ringrazio, ma – ripeto – non mi ritengo affatto soddisfatto.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Guerra per il suo contributo.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

TOSATO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il direttore dell'Agenzia delle entrate di Verona ha disposto la chiusura definitiva dello sportello decentrato di Caprino Veronese, con decorrenza 1° gennaio 2020;

l'area a nord di Verona identificata come comprensorio del Baldo-Garda racchiude 16 comuni (Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna, Costermano sul Garda, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Affi, Cavaion Veronese, Pastrengo, Castelnuovo del Garda) e conta oltre 70.000 abitanti;

all'interno di questa area operano quotidianamente studi di dottori e ragionieri commercialisti e di consulenti del lavoro di supporto di attività commerciali, turistiche, artigianali, agricole ed industriali;

sarebbe un grave danno per tutti i cittadini, i professionisti e le imprese del territorio;

l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Caprino Veronese è un servizio facile da raggiungere per tutti e sono indiscutibili l'importanza e la necessità della permanenza di tale sportello, a beneficio anche di tutti i comuni limitrofi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno approfondire quali siano state le motivazioni che hanno portato alla decisione di chiudere l'ufficio di Caprino Veronese;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda urgentemente adottare a salvaguardia dei cittadini, così da scongiurare la chiusura di un presidio tanto importante per la

provincia di Verona, come quello del Comune di Caprino Veronese.

(3-01273)

DE BERTOLDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel corso dell'audizione in 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, il Ministro in indirizzo, in relazione alle questioni di competenza connesse alla «Bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità – MES», ha mostrato, a giudizio dell'interrogante, una serie di contraddizioni nell'ambito delle procedure di modifica del Trattato, sia in relazione a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri Conte (che sostanzialmente ha smentito quanto da

egli sostenuto) che successivamente dal Ministro per gli affari europei Amendola, il quale ha dichiarato che i contenuti principali sarebbero stati già decisi e fissati senza tuttavia aver avuto il consenso del Parlamento;

al riguardo l'interrogante evidenzia, altresì, come, anche nell'ambito delle regole di Basilea 3 (riferite all'insieme di provvedimenti per la regolamentazione della gestione bancaria introdotti nel 2011 in risposta alla crisi finanziaria) lo stesso Ministro, smentendo autorevoli quotidiani economici ed esperti del settore, ha sostenuto che le nuove regole bancarie abbiano prodotto effetti positivi sul settore, nonostante invece un articolo pubblicato da «Il Sole-24 Ore», il 10 aprile 2019 riporti in realtà che l'eccesso di regolamentazione bancaria sta «strozzando» l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, proprio a causa del quadro regolatorio previsto da Basilea 3, che ha reso il credito sempre meno accessibile e più costoso per le PMI;

il citato articolo di stampa, a tal fine, evidenzia che i prestiti alle PMI fino ad oggi, sono stati assoggettati ad una sfilza di regole e *standard* regolatori più stringenti rispetto ad altre forme di *lending*, complice la loro presunta maggiore rischiosità intrinseca, le cui disposizioni nei riguardi del sistema bancario hanno stabilito accantonamenti più sostanziosi, quando prestano denaro a una PMI piuttosto che ad una grande azienda;

nell'ambito di Basilea 3, ad esempio, prosegue ancora «Il Sole-24 Ore», anche la parte dei fidi non utilizzati è soggetta ad accantonamenti e questo penalizza uno degli strumenti più largamente utilizzato dalle PMI, ed inoltre tra riforme di Basilea (soprattutto quelle legate all'implementazione di richieste di capitale più stringenti), *calendar provisioning* della Bce e l'introduzione dei nuovi principi contabili (Ifrs9), il costo del capitale per le banche (e quindi dei prestiti) è aumentato a dismisura (stimato all'1 per cento che genera indicativamente un incremento dei tassi su un prestito a cinque anni che oscilla tra il 10 e i 40 punti base, a seconda della qualità dell'impresa);

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, confermano nuovamente una palese e grave inadeguatezza del Governo nel rilanciare l'economia italiana e tutelare gli interessi italiani in sede Ue, considerato che, sia le dichiarazioni contraddittorie degli esponenti del Governo su temi fondamentali dell'economia del Paese, che le decisioni di politica economica e fiscale, introdotte nel corso degli ultimi mesi (dal decreto fiscale alla legge di bilancio per il 2020) che hanno pesantemente rallentato la crescita economica nazionale (oltre alle misure di politica industriale sostanzialmente inesistenti) hanno inciso in maniera negativa e penalizzante sul rilancio del sistema-Paese;

risulta conseguentemente urgente e necessario, fornire adeguati interventi chiarificatori, in grado di chiarire quale sia la posizione del Governo italiano in relazione a quanto esposto, ed evitare pertanto che le dichiarazioni contrastanti e divergenti da parte dei membri dell'Esecutivo possano arrecare ulteriori problemi in ordine alla credibilità del Paese, nell'ambito delle decisioni assunte a livello internazionale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, anche con riguardo a quanto sostenuto dall'articolo del quotidiano «Il Sole-24 Ore» citato in premessa;

quale sia la posizione effettiva del Governo italiano in relazione alle questioni di competenza connesse alla «Bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità – MES », considerando che nel corso degli incontri internazionali lo stesso Esecutivo ha espresso dichiarazioni divergenti;

quali iniziative infine il Ministro intenda intraprendere, per favorire un migliore e necessario accesso al sistema creditizio in favore delle PMI, considerato fra l'altro come dall'ennesimo recente scandalo bancario della Banca popolare di Bari, si confermino criteri e decisioni nell'erogazione delle procedure creditizie, effettuate in maniera ambigua e senza adeguati sistemi di controllo nei riguardi di società, che nonostante le difficoltà finanziarie hanno continuato a beneficiare di crediti rivelatisi inesigibili.

(3-01329)

LANNUTTI, BOTTO, PRESUTTO, PAVANELLI, LEONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la giurisprudenza di merito ha spesso sanzionato gli usi, abusi ed ordinari soprusi perpetrati per decenni dagli istituti di credito, in merito a clausole vessatorie nei contratti, portate in Tribunale, Cassazione e Consulta dall'azione dell'Adusbef: dall'illegale pratica vietata dall'articolo 1283 del codice civile, ma consentita dagli «usi bancari» applicati per oltre mezzo secolo, di capitalizzare gli interessi sui prestiti effettuati dalle banche ogni 3 mesi, annualizzando quelli sui depositi, ai mutui usurari ed a tutta una serie di raggiri che hanno colpito milioni di utenti dei servizi creditizi;

nel 1999 la Suprema Corte ha chiarito, con le sentenze n. 2374/99 e n. 3096/99, che gli usi a cui si riferisce la disposizione sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico;

tra gli ordinari soprusi, i contratti Assimutuo, ossia contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa, collocati in Italia tra il 1997 ed il 2000 da *Abbey National Bank*, la cui informativa faceva ritenere che, alla scadenza la polizza sottoscritta, avrebbe quantomeno garantito la restituzione del capitale o di una parte di quanto pagato. Infatti, lo schema del contratto prevedeva che il cliente pagasse ad *Abbey* la quota interessi del mutuo, mentre la quota capitale, pure versata dal cliente, venisse utilizzata per pagare il premio di una polizza, contratta con l'allora *Commercial Union* ed il cui ricavato, a scadenza, sarebbe stato versato alla banca a saldo del capitale mutuato. Nel 2004 *Abbey National* ha ceduto i mutui a *Unicredit Banca per la Casa* (nel 2010 incorporata da *Unicredit Banca*), che da quel momento è subentrata nel rapporto coi clienti incamerando la quota interessi. Non si è modificato, invece, il rapporto assicurativo con *Commercial Union* divenuto poi *Aviva* nel 2006. Lo schema prospettato

non si è mai realizzato, a causa dello scarso rendimento del capitale investito, con conseguente richiesta al mutuatario di importi cospicui assolutamente inattesi. Poiché la buona fede contrattuale e la trasparenza sono alla base di tutti i rapporti negoziali, in quelli bancari, vigilati dalla Banca d'Italia, è fondamentale l'ordinaria diligenza qualificata da operatori che maneggiano il credito ed il risparmio, tutelati dall'articolo 47 della Costituzione. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'istituto bancario deve sempre uniformare la propria condotta sia al canone di correttezza e buona fede (articolo 1175 del codice civile), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, che allo *standard* di diligenza qualificata dell'operatore professionale, articolo 1176 del codice civile: «La buona fede negoziale, assurgendo a criterio oggettivo di valutazione del comportamento secondo i canoni di lealtà e probità, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell'interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (*ex multis* sentenza della Cassazione n. 14605/2004; n. 13345/2006; n. 10669/2008; n. 1618/2009; n. 22819/2010 e n. 23033/2011);

considerato che:

l'interpellanza 2-00030 del 27 marzo 2019 metteva in rilievo la prassi di *Abbey National Bank*, che tra il 1997 e il 2000 aveva piazzato migliaia di prodotti «Assimutuo», con uno schema contrattuale che addossava al cliente il pagamento della quota di interessi del mutuo mentre la quota capitale, versata dal cliente, veniva utilizzata per pagare il premio di una polizza «*Commercial Union*» il cui ricavato a scadenza sarebbe stato versato alla banca a saldo del capitale mutuato;

il prodotto era commercializzato al cliente sulla base della comunicazione fraudolenta secondo la quale, a scadenza del mutuo e della polizza, il ricavato di quest'ultima sarebbe servito ad estinguere integralmente la quota capitale del mutuo. Così non è stato per lo scarso rendimento del capitale investito, con conseguente richiesta al mutuatario di importi cospicui assolutamente inattesi; in tali mutui è previsto che la quota di interessi venga pagata alla banca, mentre la quota di capitale viene riscossa mediante una o più polizze assicurative dalla Aviva Life SpA, già *Commercial Union*, con il mutuatario che stipula la polizza aderendo però alla convenzione stipulata tra la banca e l'assicurazione, mediante un collegamento negoziale tra mutuo e convenzione assicurativa; nella convenzione assicurativa è scritto chiaramente che la polizza coprirà quantomeno la quota capitale che al termine del mutuo verrà liquidata alla banca che ne è beneficiaria, e poiché le quote confluiscono nel fondo «Lifin» se le somme saranno superiori al capitale da erogare alla banca la differenza verrà liquidata ai mutuatari«;

la buona fede esecutiva, che trova la propria *ratio* nel principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, impone quindi alla banca di agire, anche in via informativa, in modo da preservare la controparte contrattuale, mentre, l'art. 1176 del codice civile statuisce che «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata», sicché la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicita (si veda la sentenza della Cassazione n. 13777/2007);

dopo una lunga trafila, determinata da procedimenti giudiziari incardinati da avvocati delegati Adusbef e culminati nella sospensione all'esecuzione (Tribunale di Tivoli), in cui sono stati contestati la scarsa trasparenza sul prodotto assicurativo, che in realtà, diversamente da quanto falsamente prospettato, non garantiva affatto la restituzione del capitale, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha accertato che a causa del difetto d'informativa, la banca Unicredit non può ripetere dal cliente la differenza tra quanto corrisposto, e che il fondo Lifin avrebbe dovuto rivalutare, ed il capitale residuo non maturato, pertanto a causa dell'informativa deficitaria ed ambigua dovrà essere la stessa assicurazione Aviva a corrispondere quanto dovuto ad Unicredit, determinando così la condanna delle parti alle spese del giudizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente del dramma di migliaia di famiglie titolari di un contratto «Assimutuo»;

se non ritenga che siano platealmente viziati tali contratti capestro a danno delle famiglie, con i sottoscrittori non compiutamente informati del rischio di perdite, i cui contratti non sarebbero stati sottoscritti nel caso di informazioni chiare e trasparenti sull'alea di rischi addossati esclusivamente ai cittadini contraenti;

se non ritenga opportuno attivare al riguardo le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, per ristorare i danni inferti a migliaia di famiglie, che rischiano di perdere la casa.

(3-01336)

